

Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: VERIFICA DEI VINCOLI DI SPESA IMPOSTI DALLO STATO AGLI ENTI LOCALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E DEL PERSONALE

VISTO quanto disposto dalla L. n. 133/2008, art. 46, commi 2 e 3, (di conversione del D.L. n. 112/2008) in materia di definizione del programma delle collaborazioni coordinate e continuative (collaborazioni autonome) per attività istituzionali e di quantificazione dei limiti finanziari massimi per gli incarichi di collaborazione;

CONSIDERATO che nel corso del triennio 2022-2024 l'Amministrazione Comunale non ha programmato l'attivazione di contratti di collaborazione autonoma e che il limite finanziario massimo per tali tipologie di incarico sarebbe pari al 50% di quanto impegnato per la stessa tipologia di spesa nell'anno 2009;

VISTI gli ulteriori limiti di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L. n. 78/2010 (conv. Con L. n. 122/2010) in materia di incarichi, consulenze, relazioni pubbliche, formazione, con riferimento a quanto impegnato per le stesse tipologie di spesa nel corso dell'anno 2009;

VISTI i limiti di spesa introdotti dall'art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della L. n. 20.12.2012, n. 228 in materia rispettivamente di acquisto di immobili da parte degli enti locali, di acquisto di mobilio per uffici, di acquisto di autovetture per utilizzo non legato a particolari tipologie (polizia locale, servizi sociali, ...) e di consulenze informatiche;

VISTO che l'art. 57 del D.L. 124/2019 ha disposto (dal 1.01.2020) ai commi 2 e 2-bis che:

2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7 (incarichi studio e consulenze), 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza), 9 (sponsorizzazioni), 12 (spese per missioni) e 13 (formazione), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (spese per acquisto, manutenzione, noleggio autovetture);

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (acquisto immobili);

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 24 luglio 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e il comma 905 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

CONSIDERATO inoltre che:

- Il limite imposto dall'art. 1, co. 141, della L. n. 228/2012 (acquisto di mobilio) non è più vigente dall'1.01.2017;
- Il limite imposto dall'art. 1, co. 146, della L. n. 228/2012 relativo all'attivazione di spese per consulenza informatica viene rispettato in quanto non sono previste nel Bilancio di Previsione 2022-2024 tali tipologie di spesa;

PRENDE ATTO CHE

1. resta vigente, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L. n. 133/2008, il limite per l'attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, più in generale dei contratti di **lavoro flessibile** che risulta essere pari ad € 211.129,35 (*l'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 prevede che per gli Enti Locali che rispettano il vincolo di finanza pubblica degli Equilibri di Bilancio le somme impegnabili siano pari al 100% di quanto impegnato, per la stessa tipologia di spesa nell'anno 2009*);
2. ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L. n. 133/2008, nessuna collaborazione coordinata e continuativa, in senso letterale, verrà attivata nel triennio 2022-2024;
3. Il limite imposto dall'art. 1, co. 141, della L. n. 228/2012 (acquisto di mobilio) che prevedeva una spesa massima pari ad € 858,00, **non** è più vigente dall'1.01.2017;
4. Il limite imposto dall'art. 1, co. 143, della L. n. 228/2012 relativo all'acquisto di automezzi è rimasto vigente sino al 31.12.2016;
5. Il limite imposto dall'art. 1, co. 146, della L. n. 228/2012 relativo all'attivazione di spese per consulenza informatica viene rispettato in quanto non sono previste nel Bilancio di Previsione 2022-2024 tali tipologie di spesa;
6. I limiti di spesa imposti dall'art. 6, *commi* 7 (incarichi studio e consulenze), 8 (relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza), 9 (sponsorizzazioni), 12 (spese per missioni) e 13 (formazione), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 **non sono più vigenti** così come previsto dall'art. 57, co. 2 e 2-bis, del DL 124/2019;

Spinea, 25 novembre 2021